



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantionali di assicurazione antincendio

DIRETTIVA ANTINCENDIO

Impianti di rivelazione di gas

© Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Nella direttiva antincendio le disposizioni della norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio.

Per l'ultimo aggiornamento della presente direttiva antincendio si prega di consultare il sito <http://www.praever.ch/it/bs/vs>

Il documento può essere richiesto presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Berna
Tel 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

1	Campo di applicazione	4
2	Requisiti	4
2.1	Generalità	4
2.2	Area di sorveglianza	4
2.3	Pannello di comando e di segnalazione	4
2.4	Allarme	4
2.5	Progettazione, installazione e funzionamento	4
3	Necessità	5
4	Controlli	5
4.1	Progetti	5
4.2	Prova di collaudo	5
4.3	Controlli periodici	5
5	Funzionalità operativa e manutenzione	5
6	Ulteriori disposizioni	5
7	Entrata in vigore	5

1 Campo di applicazione

1 La presente direttiva antincendio vale per gli impianti di rivelazione di gas prescritti dalle autorità di protezione antincendio. Essa stabilisce i requisiti generali che gli impianti di rivelazione di gas devono soddisfare, nonché dove e quando, per motivi di protezione antincendio, è obbligatorio sorvegliare costruzioni, impianti e installazioni con impianti di rivelazione di gas.

2 Non sono oggetto della presente direttiva antincendio i requisiti dettagliati che nel corso della progettazione, dell'installazione, del funzionamento, della manutenzione e del controllo di impianti di rivelazione di gas sono da considerarsi conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica.

2 Requisiti

Gli impianti di rivelazione di gas devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepiti, calcolati e realizzati, nonché mantenuti, in modo da essere efficienti e sempre pronti all'uso.

2.1 Generalità

1 Gli impianti di rivelazione di gas devono rilevare automaticamente la presenza nell'aria di una data concentrazione di gas o di vapori combustibili e devono attivare le modalità di intervento per evitare incendi o esplosioni.

2 Il tipo e la disposizione dei rivelatori di gas dipendono dai gas o dai vapori combustibili da rilevare, dalle condizioni dell'ambiente, dalla geometria degli spazi e dall'area da sorvegliare.

2.2 Area di sorveglianza

Se la posizione e il numero dei potenziali punti di fuoriuscita non è determinabile, gli impianti di rivelazione di gas dovranno assicurare la sorveglianza di tutto il locale. Se i potenziali punti di fuoriuscita sono chiaramente localizzabili, è sufficiente allestire una sorveglianza dell'oggetto.

2.3 Pannello di comando e di segnalazione

Gli impianti di rivelazione di gas devono essere dotati di un pannello di comando e di segnalazione opportunamente collocato al di fuori dell'area da monitorare.

2.4 Allarme

1 Ogni attivazione dell'impianto di rivelazione di gas deve far scattare un allarme interno. Su richiesta delle autorità di protezione antincendio l'allarme dovrà essere trasmesso alla centrale ufficiale di allarme (ad es. pompieri).

2 I dispositivi di allarme acustico oppure visivo devono generare un segnale che sia sempre identificabile dalla persona addetta in modo univoco come allarme gas.

3 I gestori di edifici e impianti devono allestire un piano di organizzazione dell'allarme adeguato alla situazione. Si deve garantire che l'allarme pervenga alle persone a rischio.

2.5 Progettazione, installazione e funzionamento

Per i requisiti dettagliati relativi a progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione di impianti di rivelazione di gas valgono le direttive tecniche specifiche delle ditte riconosciute dall'AICAA (vedi cifra 6 "Ulteriori disposizioni").

3 Necessità

1 A seconda di concentrazione di persone, ubicazione e destinazione d'uso, le costruzioni, gli impianti o i compartimenti tagliafuoco dovranno essere dotati di impianti di rivelazione di gas sufficientemente dimensionati.

2 Gli impianti di rivelazione di gas sono necessari in particolare quando le misure di protezione primarie sono insufficienti.

4 Controlli

4.1 Progetti

I progetti relativi agli impianti di rivelazione di gas (ad es. per impianti nuovi, ampliamenti o modifiche sostanziali), prima dell'inizio dei lavori devono essere presentati da una ditta riconosciuta all'ufficio competente per l'autorizzazione.

4.2 Prova di collaudo

1 Una volta terminati, gli impianti di rivelazione di gas devono essere sottoposti a una prova di collaudo.

2 Ciò vale anche per ampliamenti e modifiche sostanziali di impianti già esistenti.

4.3 Controlli periodici

1 Gli impianti di rivelazione di gas devono essere controllati periodicamente.

2 La periodicità dei controlli dipende dal tipo, dalla dimensione e dalla destinazione d'uso delle aree e delle strutture sorvegliate dall'impianto.

5 Funzionalità operativa e manutenzione

Proprietari e gestori di impianti sono responsabili della manutenzione degli impianti di rivelazione di gas, che devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso.

6 Ulteriori disposizioni

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://www.praever.ch/it/bs/vs>).

7 Entrata in vigore

La presente direttiva antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 10 giugno 2004, con entrata in vigore il 1° gennaio 2005. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni, ma decade se l'autorità intercantonale ha autorizzato per singoli casi un'eccezione sulla base dell'articolo 6 del CIOTC.